

Risposta n. 11/2026

OGGETTO: Decadenza dall'agevolazione dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'articolo 3, comma 4-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990–Scissione parziale proporzionale di società, le cui quote sono state ricevute in donazione con applicazione dell'agevolazione in oggetto, e successivo conferimento della totalità delle quote della società scissa in favore della neocostituita società beneficiaria

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Gli *Istanti*, fratelli, rappresentano di essere titolari in comproprietà ed in parti uguali tra loro delle quote pari al 98% del capitale sociale della *Società* e che la restante quota, pari al 2%, della *Società* sia di proprietà dei propri genitori, nella misura dell'1% ciascuno.

Gli *Istanti* rappresentano di aver ricevuto la proprietà delle quote a seguito della donazione effettuata nei loro confronti dai genitori in data xx/yy/2023 e che la stessa, a livello fiscale, ha beneficiato dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e sulle

donazioni di cui all'articolo 3, comma 4-ter del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito "TUSD").

Come richiesto dalla legge citata, gli *Istanti* si sono impegnati a «*detenere il controllo della Società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di trasferimento*».

Gli *Istanti* hanno intenzione di procedere ad una operazione straordinaria di riorganizzazione societaria al fine di «*a) adeguare l'assetto societario allo sviluppo dell'operatività della società e del gruppo che seguirà in ottica di diversificazione del business; b) tutelare determinati asset presenti, ma soprattutto futuri da eventuali rischi operativi; c) stabilizzare l'assetto proprietario della società [...]*».

Come chiarito nella premessa del progetto di scissione, approvato dall'assemblea dei soci in data xx/yy/2025 e prodotto dagli *Istanti* in sede di documentazione integrativa, «*L'obiettivo principale dell'operazione di scissione [...] è quello di separare il compendio immobiliare ed altre attività dal comparto operativo. Tale separazione consentirebbe fra l'altro, oltre ad una semplificazione della gestione della [Società], anche una riduzione del rischio complessivo aziendale in quanto lo stesso verrebbe ripartito su due entità (quella operativa e quella immobiliare) che per loro natura presentano due gradi di rischiosità potenzialmente differenti fra di loro [...]*».

Tale operazione di riorganizzazione, che comporterà la costituzione di un «*soggetto unico, separato dalla società operativa, su cui accentrare, organicamente e giuridicamente lo svolgimento di attività immobiliari e finanziarie [...]*» si compone di due fasi:

- una prima fase, già attuata da parte degli *Istanti*, con cui è stata effettuata una scissione parziale proporzionale della *Società* a favore della neocostituita *newco holding srl* nella quale è stato trasferito il comparto immobiliare e parte del comparto finanziario della *Società*;
- una seconda fase con la quale gli *Istanti* e i genitori intendono effettuare un successivo conferimento delle quote detenute nella *Società* alla *newco holding srl*.

Come chiarito dagli *Istanti* con documentazione integrativa, «la [Società] continuerà a svolgere esattamente la medesima attività svolta attualmente mentre la società beneficiaria [newco holding srl] svolgerà, fino a quanto non sarà perfezionata l'operazione di conferimento delle partecipazioni, l'attività di locazione degli immobili alla società operativa ed attività di sviluppo nel settore immobiliare.

Successivamente all'operazione di conferimento delle partecipazioni, da parte dei soci nella [newco holding srl], la società svolgerà anche le altre attività tipiche di una holding mista, ossia gestione della partecipazione, la fornitura in favore delle partecipate di servizi di consulenza di natura amministrativa e/o finanziaria, nonché altri servizi comunque connessi o strumentali alla gestione e ottimizzazione delle partecipazioni detenute».

Tanto premesso, gli *Istanti* chiedono se tale operazione comporti la decadenza dall'agevolazione fiscale di cui all'articolo 3 comma 4-ter del TUSD usufruita in sede di donazione delle quote della *Società* effettuata nei loro confronti dai genitori.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Gli *Istanti* ritengono che l'operazione societaria che intendono effettuare non comporti la decadenza dall'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del TUSD.

In particolare, gli *Istanti* rappresentano che «con l'operazione di scissione parziale proporzionale tutti i soci manterranno la stessa quota di partecipazione sia nella società operativa e sia nella società beneficiaria [newco holding srl]»; successivamente «con l'operazione di conferimento delle partecipazioni detenute dai singoli soci nella Conferitaria [newco holding srl], le partecipazioni detenute dai signori [Istanti] saranno esattamente identiche alla partecipazione che detenevano nella [Società] e anche i genitori manterranno la stessa quota di partecipazione.».

Ad opinione degli *Istanti*, dunque, tale operazione di riorganizzazione, mediante la quale il controllo della società scissa passa alla società beneficiaria del conferimento, non comporta la decadenza dal beneficio di cui all'articolo 3 comma 4-ter del TUSD, in quanto gli *Istanti* «avrebbero una partecipazione di controllo pari al 98% del capitale sociale, esattamente identica alla quota di partecipazione posseduta nella società scissa. Tale operazione di riorganizzazione, permetterebbe alla medesima comunione ereditaria di mantenere il controllo sia nella società beneficiaria e sia nella società scissa».

Pertanto, nel caso di specie, gli *Istanti* ritengono che l'operazione complessivamente rappresentata, benché intervenuta prima del decorso dei cinque anni dalla donazione della partecipazione di controllo della Società da parte dei genitori, non determini la decadenza dell'agevolazione di cui all'articolo 3 comma 4-ter del TUSD di cui gli *Istanti* hanno beneficiato in sede di donazione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene fornito solo ai fini dello specifico quesito posto in merito alla decadenza dall'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 4-ter del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito "TUSD"), senza che ciò implichi o presupponga una valutazione in ordine ai profili inerenti la spettanza della predetta agevolazione o la presenza dei relativi presupposti, che in questa sede si assumono come acquisiti, nonché sulla legittimità dell'operazione di riorganizzazione societaria prospettata, per i quali rimane fermo il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria nei termini di legge.

L'articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, come modificato con il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, dispone che:

«4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta.

In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente.

In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti».

Il richiamato articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile, stabilisce che «Sono considerate società controllate:

1) *le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria».*

In merito al trasferimento delle quote in comunione, si evidenzia che *«L'agevolazione in parola trova, dunque, applicazione anche per i trasferimenti che consentano l'acquisizione o l'integrazione del controllo in regime di "comproprietà", a condizione che, ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile, i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria»* (cfr. tra l'altro, la risposta ad interpello del 27 ottobre 2025, n. 271 e del 18 marzo 2024, n. 72).

Il mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3 comma 4-ter del TUSD comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Con riferimento alle ipotesi di decadenza dall'agevolazione dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, con le circolari del 22 gennaio 2008, n. 3/E e del 29 maggio 2013, n. 18/E è stato chiarito che *«Il conferimento dell'azienda o della partecipazione in un'altra società non è causa di automatica decadenza all'agevolazione.*

Il conferimento, ai fini del mantenimento dell'agevolazione in parola, può essere assimilato, infatti, al proseguimento dell'esercizio dell'attività d'impresa.

In particolare la condizione della prosecuzione dell'attività d'impresa è da intendersi assolta nell'ipotesi in cui, prima del decorso di cinque anni dalla donazione o successione:

Ø il beneficiario conferisca l'azienda in una società di persone, indipendentemente dal valore della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento;

Ø il beneficiario conferisca l'azienda in una società di capitali, purché, in tal caso, le azioni o quote assegnategli a fronte del conferimento consentano di conseguire o integrare il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.

Parimenti, deve intendersi assolto il requisito della prosecuzione dell'attività d'impresa nell'ipotesi di:

Ø trasformazione, fusione o scissione che diano origine a società di persone ovvero incidano sulle stesse, a prescindere dal valore della quota di partecipazione assegnata al socio;

Ø trasformazione, fusione o scissione che diano origine o incidano su società di capitali, purché il socio mantenga o integri, nella società di capitali, una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.».

Tali principi sono stati ribaditi con la risposta ad interpello del 28 maggio 2020, n. 155 in cui, in una ipotesi di scissione asimmetrica parziale di società detenuta in comunione ereditaria, è stato precisato che *«le operazioni di trasformazione, fusione e scissione, prima del decorso di cinque anni dalla donazione o successione, non sono causa automatica di decadenza dall'agevolazione in parola e il requisito della prosecuzione dell'attività di impresa, richiesto dalla norma, deve intendersi assolto nell'ipotesi di trasformazione, fusione o scissione che diano origine o incidano su società di capitali, purché il socio mantenga o integri, nella società di capitali, una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile.*

In altri termini, in tali ipotesi, per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione, è necessario che sia lo stesso soggetto che ha beneficiato dell'agevolazione a mantenere o integrare una partecipazione di controllo nelle società che partecipano all'operazione straordinaria».

Nel caso di specie, gli *Istanti* hanno ottenuto in donazione, in regime di comproprietà, la partecipazione di controllo nella *Società*, pari al 98% delle quote di capitale; secondo quanto rappresentato nell'istanza, trattandosi di donazione a favore di discendenti di quote sociali mediate le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., gli *Istanti* hanno usufruito dell'agevolazione di cui all'art. 3, comma 4-ter del TUSD, impegnandosi a detenere il controllo acquisito della *Società* per un periodo non inferiore a cinque anni.

Successivamente, gli stessi hanno rappresentato di aver avviato una operazione di scissione parziale proporzionale, tramite la quale, come rappresentato nell'istanza, *«la società verrebbe parzialmente scissa a favore di una nuova società beneficiaria [newco holding srl] di proprietà degli stessi soci della scissa in cui gli Istanti avrebbero una partecipazione di controllo pari al 98% del capitale sociale, esattamente identica alla quota di partecipazione posseduta nella società scissa».*

Inoltre, come chiarito in sede di documentazione integrativa, *«Successivamente all'operazione di conferimento delle partecipazioni detenute dai soci [nella Società] nella conferitaria [newco holding srl], la partecipazione al capitale sociale in tale società apparterrà per il 98% agli istanti e per il residuo 2% ai genitori in eguale misura. Per effetto dell'operazione di conferimento la società [newco holding srl] controllerà la [Società] al 100%».*

Pertanto, sulla base di quanto rappresentato nell'istanza, al termine della realizzazione della complessiva operazione di riorganizzazione, gli *Istanti* saranno comproprietari del 98% delle partecipazioni nella *newco holding srl*, mentre la restante parte del 2% sarà detenuta dai loro genitori (nella misura dell'1% ciascuno) e le quote della *Società* saranno interamente detenute dalla *newco holding srl*.

Secondo quanto precisato con la risoluzione del 26 luglio 2010, n. 75/E, così come richiamato anche nella risposta ad interpello del 18 marzo 2024 n. 72, la verifica del requisito dell'acquisizione o integrazione del controllo previsto per la fruizione dell'agevolazione in discorso deve essere effettuata anche in considerazione di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2359 e «*ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi*».

Nel caso di specie, a seguito della complessiva operazione di riorganizzazione societaria descritta nell'istanza, costituita dalla scissione della *Società* e del successivo conferimento della totalità delle quote della *Società* alla *newco holding srl*, per quanto rappresentato, gli *Istanti* acquisiranno il controllo della *newco holding srl*, diventando titolari, in regime di comproprietà del 98% delle quote di partecipazione nella stessa, e continueranno a mantenere il controllo, seppur indiretto, della *Società* scissa, le cui partecipazioni sono state originariamente oggetto di donazione in regime di agevolazione fiscale di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del TUSD.

Tanto premesso, alla luce della *ratio* della norma agevolativa di cui all'articolo 3 comma 4-ter del TUSD, che è quella di favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia e la prosecuzione dell'esercizio dell'attività d'impresa, nonché sulla

base degli elementi rappresentati e della normativa e prassi sopra richiamata, si ritiene che la complessiva operazione di riorganizzazione societaria descritta nell'istanza non comporti la decadenza automatica dall'agevolazione di cui all'articolo 3 comma 4-ter del TUSD, già usufruita in sede di donazione, a condizione che gli *Istanti*, beneficiari in regime di comproprietà dell'agevolazione in sede di donazione, mantengano, sempre in regime di comproprietà, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data della donazione, il controllo richiesto dalla legge di entrambe le società derivanti dall'operazione di riorganizzazione, quindi sia della *newco holding srl* che, seppure indirettamente, della *Società*.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto. Resta impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)